

***Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021***

***FOCUS SULLE
PRINCIPALI
DISPOSIZIONI
FISCALI
D'INTERESSE PER IL
SETTORE DELLE
COSTRUZIONI***

Fiscalità Edilizia

GENNAIO 2019

SOMMARIO

Sterilizzazione “clausola di salvaguardia” prevista per il 2019	2
Deducibilità interessi passivi per “ <i>imprese immobiliari</i> ”	2
Ampliamento regime forfettario per imprenditori individuali e professionisti	3
<i>Flat tax</i> per imprenditori individuali e professionisti.....	3
Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali	3
“ <i>Mini Ires</i> ” per gli utili reinvestiti in azienda.....	4
Cedolare secca per gli affitti commerciali	4
Proroga e rimodulazione “ <i>Iperammortamento</i> ”	5
Estromissione agevolata immobili strumentali	6
Proroga “ <i>Bonus fiscali</i> ”	7
Proroga “ <i>Bonus Verde</i> ”.....	8
Rivalutazione dei beni d’impresa	8
Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi.....	9
Abrogazione IRI	9
Riapertura termini rivalutazione aree edificabili	9
Abrogazione ACE	10
Imposte comunali immobiliari	10

ALLEGATO NORMATIVO

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2018, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), diventano ufficiali le novità in materia fiscale che, assieme alle disposizioni contenute nel cd. "Decreto fiscale"¹ (DL 119/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136/2018) il quadro della manovra di fine anno. Di seguito, si prendono in rassegna le principali misure fiscali d'interesse per il settore delle costruzioni contenute nel provvedimento in commento.

**Sterilizzazione
"clausola di
salvaguardia"
prevista per il
2019**

Viene prevista l'**eliminazione, per il 2019, della cd "clausola di salvaguardia"** che avrebbe comportato, già da quest'anno, l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria del 22% e di quella ridotta del 10%, con un costo per il bilancio dello Stato pari a circa 12,5 miliardi di euro.

Per gli anni 2020 e 2021, invece, le aliquote IVA vengono rimodulate nel modo seguente:

(Art. 1, co.2)

Aliquote IVA vigenti fino al 31 dicembre 2019	Aliquote IVA dal 1° gen.2020	Aliquote IVA dal 1° gen.2021
10%	13,0%	13,0%
22%	25,2%	26,5%

**Deducibilità
interessi passivi
per "imprese
immobiliari"**

Viene fatta salva la **piena deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** per le **società** che svolgono in via effettiva e prevalente l'**attività immobiliare** (art.1, co.36, legge 244/2007 e art.96 del D.P.R. 917/1986 - Tuir). Si tratta delle società che hanno entrambe le caratteristiche di seguito elencate:

(art. 1, co. 7 e 8)

- valore dell'attivo patrimoniale costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
- ricavi rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

In sostanza, per queste società, viene confermata la deducibilità integrale degli interessi passivi sui citati finanziamenti.

Resta fermo che, in mancanza dei citati requisiti, gli interessi passivi sono deducibili in base alle regole generali dettate dall'art.96 del Tuir (in misura pari al 30% del ROL-*Risultato Operativo Lordo*).

Confermata, inoltre, anche l'estensione del limite del 30% del ROL agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita (cd. "*beni merce*" delle imprese edili), che invece, sino al periodo d'imposta 2018, risultavano pienamente deducibili sino al termine dei lavori di costruzione o di recupero. Tale modifica è stata introdotta dal D.Lgs 142/2018, che ha recepito la Direttiva UE "*Antiabuso*" 2017/952 (cd. Direttiva Atad).

1 Cfr. Ance "DL Fiscale", in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione" - ID N.34635 del 19 dicembre 2018

**Ampliamento
regime forfettario
per imprenditori
individuali e
professionisti**

(art.1,co.9-11)

Viene previsto l'innalzamento a **65.000 euro delle soglie per l'applicazione del cd. "regime forfetario dei minimi"**, che consente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di fruire di una **tassazione sostitutiva** dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap con aliquota agevolata **del 15%**, qualora **i ricavi o compensi dichiarati nell'anno precedente non superino i 65.000 euro** (viene uniformata a tale importo la soglia massima di ricavi che consente l'accesso alla "flat tax", a differenza del precedente "regime forfetario dei minimi", per il quale le soglie erano differenziate in base all'attività esercitata (es. per i professionisti 30.000 euro, per gli artigiani del settore immobiliare 25.000 euro).

Vengono escluse dal regime forfettario le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con cui siano in corso rapporti di lavoro, o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.

**Flat tax per
imprenditori
individuali e
professionisti**

(art.1,co.17-22)

Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa arti o professioni, che percepiscono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, **un'imposta sostitutiva** dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, **pari al 20%**.

Vengono escluse dal regime forfettario le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con cui siano in corso rapporti di lavoro, o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.

**Deducibilità
dell'IMU relativa
agli immobili
strumentali ai
fini dell'IRES e
dell'IRPEF**

(art.1,co.12)

Viene **elevata dal 20% al 40% la quota di IMU pagata sugli immobili strumentali, deducibile ai fini IRES ed IRPEF.**

La norma consente, con una modifica dell'art. 14, co.1, del DLgs 23/2011, di raddoppiare la quota di imposta municipale propria pagata sugli immobili strumentali, deducibile dal reddito d'impresa imponibile IRPEF/IRES, originariamente introdotta dalla legge di Stabilità 2014 (Legge n.147/2013 art. 1, commi 715 e 716).

I titolari di reddito d'impresa, o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione, usufruiscono, quindi, della deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali sia "per natura" (categorie catastali A/10, B, C, D), che "per destinazione".

**“Mini Ires” per
gli utili
reinvestiti in
azienda**

(art. 1, co. 28-34)

Viene prevista l'**applicazione di un'aliquota IRES ridotta al 15%** (anziché di quella ordinaria del 24%), per **le imprese che reinvestono gli utili prodotti nell'acquisto di beni strumentali nuovi** (con esclusione espressa dei beni immobili) e **in nuove assunzioni di lavoratori** dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.

Beneficiari dell'agevolazione sono i soggetti IRES (società di capitali ed enti, limitatamente all'attività commerciale esercitata), nonché i soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa, ossia gli imprenditori individuali, le s.n.c. e le s.a.s. in regime di contabilità ordinaria. Per i soggetti IRPEF, in particolare, l'aliquota agevolata è pari a quella corrispondente ai vari scaglioni di reddito, ridotta di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

In particolare, l'aliquota ridotta al 15% si applicherà sul reddito corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, accantonati a riserve, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi e del costo del personale neoassunto.

Circa gli investimenti agevolati, il Legislatore circoscrive il beneficio a quelli incrementali (rispetto a quelli 2018) e, allo stesso modo, sono agevolati gli utili destinati ad incrementare (sempre rispetto al 2018) il numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti.

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

**Cedolare secca
per gli affitti
commerciali**

(art. 1, co. 59)

Si prevede **la possibilità di optare (in alternativa al regime ordinario) per l'applicazione di una cedolare secca al 21% per i canoni d'affitto di immobili commerciali**, applicabile ai nuovi contratti conclusi nell'anno 2019.

Si tratta, in particolare, di contratti di locazione:

- aventi ad oggetto unità immobiliari accatastate nella categoria C/1 – **Negozi e botteghe** e di superficie sino a 600 mq (esclusa quella delle pertinenze) e relative pertinenze locate congiuntamente,
- in cui il locatore è soggetto IRPEF, non esercente attività d'impresa.

Viene esplicitamente prevista, inoltre, l'inapplicabilità del suddetto regime sostitutivo ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

**Proroga e
rimodulazione
"Iperammortamento"**
(art. 1, co. 60-65 e 229)

Viene prevista, anche per il 2019, la proroga dell'agevolazione fiscale spettante per gli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (cd. "Iperammortamento"), secondo la quale per l'acquisto di determinati beni materiali digitali la percentuale d'ammortamento viene aumentata (attualmente la maggiorazione riconosciuta è pari al 170% del costo d'acquisto).

In particolare, l'agevolazione si applicherà anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Per questi la maggiorazione si applicherà nella misura del:

IMPORTO DEGLI INVESTIMENTI	MAGGIORAZIONE RICONOSCIUTA
fino a 2.500.000 di euro	170%
da 2.500.000 a 10.000.000 di euro	100%
da 10.000.000 a 20.000.000 di euro	50%
oltre 20.000.000 di euro	0

L'agevolazione, dunque, non si applica:

- sulla parte di investimenti che eccedono il limite di 20 milioni di euro;
- agli investimenti che beneficiano dell'iperammortamento 2018;
- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%¹;
- agli acquisti di beni inseriti nell'allegato 3 della legge di Stabilità 2016 - legge n.208/2015(es. condutture, condotte, materiale rotabile);
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni².

Restano, inoltre, valide le disposizioni in materia di:

- **investimenti sostitutivi**, in base alle quali, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica la cessione del bene oggetto di agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio purché, nel medesimo periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
 - sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
 - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione attraverso una dichiarazione resa

² Ai sensi dell'art. 1, co. 93 della legge 208/2015.

dal legale rappresentante ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;

- **delocalizzazione**, in base alle quali, si decade dal beneficio qualora i medesimi beni siano ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti alla medesima impresa, ad eccezione dell'ipotesi di delocalizzazione temporanea dei beni agevolati in strutture produttive dell'impresa localizzate all'estero.

La proroga per il 2019 interessa anche **l'ammortamento al 140% per specifici beni immateriali strumentali** acquistati dagli stessi beneficiari del cosiddetto "*iperammortamento*" (cfr. l'Allegato B della legge 232/2016).

A tal riguardo viene specificato (comma 229) che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso a tali beni immateriali, mediante soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Nessuna proroga, invece, per il "*superammortamento*", che consentiva la maggiorazione del 30% dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi (non a tecnologia avanzata).

**Estromissione
agevolata
immobili
strumentali**
(art.1,co.66)

Il provvedimento **reintroduce, per gli imprenditori individuali, la facoltà di estromissione agevolata dei beni immobili strumentali** (ai sensi dell'art.43, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR) posseduti **al 31 ottobre 2018**³.

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa deve essere effettuata dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, con aliquota dell'8%, da versare in due rate con scadenza, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

L'imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

L'estromissione ha effetto dal periodo d'imposta 2019 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'assegnazione agevolata a suo tempo disposta dalla Legge di Stabilità 2016.

³ Per gli imprenditori individuali, cfr. l'art.1, co.121, della legge 208/2015 – Stabilità 2016. Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2016 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" - ID n.23273 del 13 gennaio 2016. L'estromissione era stata riammessa anche per il periodo d'imposta 2017, dall'art.1, co.566, della legge 232/2016. Cfr. ANCE "In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale" - ID n.26850 del 22 dicembre 2016.

Proroga “Bonus fiscali”

(art.1,co.67)

Viene prevista **la proroga sino al 31 dicembre 2019 dei bonus fiscali** in scadenza a fine 2018 ed, in particolare della:

- detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (cd. *Ecobonus*), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

Resta ferma l'applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell'*Ecobonus* riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del *Sismabonus*, anch'esso in scadenza il 31 dicembre 2021;

- detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro.

La proroga a tutto il 2019 riguarda anche:

- o la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante;
 - o la detrazione del 50% per l'acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni.
- detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese.

Anche per il 2019 la proroga del “*bonus mobili*” viene riconosciuta ai soggetti che sull'abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “*bonus edilizia*”, a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. A questi è quindi riconosciuto il “*bonus mobili*” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro. Nel caso di interventi avviati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite di 10.000 euro opera al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2018.

Resta fermo che l'acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l'etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

Proroga “Bonus Verde”

(art.1,co.68)

Viene prorogata, anche per l'anno 2019, la detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:

- **sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell'ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell'unità immobiliare residenziale.

La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.

La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell'importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.

Rivalutazione dei beni d'impresa

(art.1, co.940-950)

Viene, altresì, prevista **una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa** risultanti nel bilancio relativo all'esercizio 2017, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto (da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2018)⁴.

Sono espressamente esclusi dalla suddetta rivalutazione gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, ossia gli “*immobili merce*” delle imprese di costruzione, mentre tale facoltà è riconosciuta per altre tipologie di immobili (ad esempio, gli “*immobili patrimonio*”).

Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all'esercizio 2018, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell'ammortamento a decorrere dal 2021 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione) e, ai fini delle plusvalenze in caso di cessione, a decorrere dal 2022 (ossia dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione).

Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l'affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in bilancio, con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'IRAP, pari al 10%.

⁴ La rivalutazione dei beni d'impresa era stata, da ultimo, disposta dall'art.1, co.556 e segg. della legge 232/2016 – legge di Bilancio 2017. Cfr. ANCE “In Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: Focus fiscale” - ID n.26850 del 22 dicembre 2016 e “Riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d'impresa – C.M. 14/E/2017” - ID n.28706 del 22 maggio 2017.

**Disposizioni in
materia di
recupero di aiuti
dichiarati
illegittimi**

(art. 1, co. 1010)

Viene sostituito l'art. 1-*septies*, co.1, del DL n. 55/2018, convertito nella legge 89/2018, in merito alla procedura d'infrazione per aiuti di Stato in relazione ai contributi ricevuti dalle **imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L'Aquila**, e viene **elevato da 180 a 480 giorni**, il **termine – decorrente dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi - entro il quale i beneficiari del contributo devono presentare i dati relativi all'ammontare dei danni subiti** per effetto degli eventi sismici e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

Abrogazione IRI
(art.1,co.1055)

Viene disposta **l'abrogazione dell'IRI** (imposta sul reddito d'impresa) introdotta dalla legge di bilancio 2017 (art.1, co.547-548, legge 232/2016), e che doveva entrare in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (pertanto, già a decorrere dal 2018, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). L'abrogazione ha efficacia retroattiva, cosicché la nuova imposta, di fatto, non è mai entrata in vigore.

In particolare, si ricorda che l'IRI (imposta sul reddito d'impresa) avrebbe consentito a tutti i titolari di reddito d'impresa (imprenditori individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria) di applicare l'aliquota fissa IRPEF del 24% (al pari delle società di capitali soggette ad IRES), in luogo dell'aliquota marginale (che va da un minimo del 23% ad un massimo del 43%).

La *"flat tax"* per le PMI si sarebbe applicata su opzione del contribuente di durata pari a 5 periodi d'imposta (rinnovabile) e, comunque, solo per l'utile d'impresa mantenuto in azienda e non attribuito all'imprenditore.

L'imposta, di fatto, non è mai entrata in vigore.

**Riapertura
termini
rivalutazione
terreni agricoli e
edificabili
posseduti da
privati**

**(art.1,co.1053-
1054)**

Viene disposta una **nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole)** e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe.

In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2019, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10% dell'intero valore rivalutato delle aree.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2019.

Si ricorda che, mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell'area come riferimento ("nuovo valore d'acquisto") ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. "plusvalenza" – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d'atto dovute in fase di cessione del terreno.

Abrogazione ACE
(art. 1, co. 1080)

A fronte dell'introduzione della "mini IRES" (aliquota IRES ridotta, dal 24%, al 15%) per le imprese che reinvestono gli utili prodotti nell'acquisto di beni strumentali nuovi e in nuove assunzioni, viene **abrogato l'ACE** (*Aiuto alla Crescita Economica*).

Si tratta, nello specifico, di una deduzione dal reddito d'impresa di un importo corrispondente al "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio apportato in azienda. Per "rendimento nozionale lordo", si intende la percentuale di deduzione dal reddito imponibile d'impresa, correlata agli aumenti di capitale, fissata, a decorrere dal 2018, all'1,5% (art. 7, DL 50/2017, convertito con modifiche nella legge 96/2017).

**Imposte
comunali
immobiliari**
(art. 1, co. 1133)

In materia di **TASI** viene **consentito ai Comuni di confermare per gli anni 2019 e 2020 la stessa maggiorazione disposta per gli anni 2016-2018** con delibera comunale.

In materia di IMU, per gli immobili concessi in comodato d'uso, in caso di morte del comodatario viene estesa al coniuge con figli la riduzione del 50% della base imponibile.